SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 ottobre 2022

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 2022.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 2022

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», e in particolare l'art. 5-*quater* inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», ed integrato ai sensi dell'art. 26, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 142 del 21 settembre 2022;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e con la quale sono stati stanziati euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale sono state integrate di euro 30.000.000,00 le risorse stanziate con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 per gli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, n. 902 e n. 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022 e n. 926 del 22 settembre 2022 recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Considerato che il perdurare della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato un costante afflusso di persone in fuga dal territorio ucraino e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea, con correlato incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso, l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione che, a seguito del citato contesto emergenziale, sta accedendo al territorio nazionale;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente, assicurandone l'opportuna integrazione con le diverse misure in materia di accoglienza poste in essere;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 26 settembre 2022, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, è integrato di euro 35.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

22A05819

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 2022.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del Comune di Monteforte Irpino, in Provincia di Avellino.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 2022

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che il territorio del Comune di Monteforte Irpino, in Provincia di Avellino, il giorno 9 agosto 2022 è stato interessato da eventi meteorologici di significativa intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato che i summenzionati eventi hanno causato allagamenti, colate detritiche, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici privati, nonché alle attività economiche e produttive;

Viste le note della Regione Campania del 10 e del 18 agosto 2022;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nel giorno 23 agosto 2022, dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Campania;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Campania;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del Comune di Monteforte Irpino, in Provincia di Avellino.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 1.150.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

22A05820
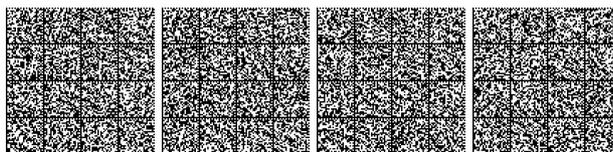
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 ottobre 2022.

Regolazione finanziaria delle maggiori entrate relative alle tasse automobilistiche per l'anno 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

E

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007)»;

Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;

Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, il quale demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;

Vista la sentenza n. 31 del 1° marzo 2019 con la quale la Corte costituzionale ha escluso l'applicazione delle regolazioni contabili di cui all'art. 1, comma 322, della legge n. 296 del 2006 nei confronti della Regione Sardegna;

Vista la sentenza n. 107 del 27 maggio 2021 con la quale la Corte costituzionale ha stabilito che lo Stato non può intervenire sul gettito della tassa automobilistica delle Province autonome di Trento e di Bolzano e sulla sua regolazione;

Considerato che per l'anno 2014, in ragione dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, il gettito della tassa automobilistica è di totale spettanza erariale nella Regione Friuli - Venezia Giulia, di totale spettanza regionale nella Regione Siciliana e nella Regione Valle d'Aosta;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decretano:

Art. 1.

1. È approvata l'allegata tabella A indicante il maggior gettito da attribuire allo Stato in applicazione dell'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini delle relative regolazioni finanziarie per l'anno 2014. Gli importi indicati sono quelli derivanti dall'aumento della tariffa erariale delle tasse automobilistiche, con esclusione di eventuali modifiche su base regionale.

Art. 2.

1. Gli importi spettanti all'Erario indicati nell'allegata tabella B saranno versati dalle regioni all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - cap. 2368 - art. 06 con la causale «Compensazione tasse automobilistiche anno 2014» entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dandone comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Qualora il versamento degli importi spettanti all'Erario non sia effettuato entro il termine indicato al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà al recupero mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna regione a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

3. Gli eventuali conguagli derivanti da operazioni di susseguente rettifica degli importi riportati nella tabella B di cui al comma 1 andranno ad incidere sui dati relativi alle annualità successive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2022

Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

ALLEGATO

Tabella A

Tasse automobilistiche 2014
Aumenti delle tariffe in base alla direttiva euro dei veicoli
Riepilogo del maggior gettito regionale

	ANNO 2014	veicoli "euro 0"		veicoli "euro 1"		veicoli "euro 2"		veicoli "euro 3"		veicoli "euro 4"		veicoli "euro 5 o 6"		Totale versamenti	Totale spettante all'Erario
	Regione beneficiaria	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario		
1	Abruzzo	34,021	791,723.43	40,061	635,097.78	110,616	1,375,901.32	161,926	1,241,380.07	223,093	792,148.42	110,252	500,241.86	679,969	5,336,492.88
2	Basilicata	18,330	341,393.09	16,896	255,768.25	50,147	596,093.35	59,545	481,358.04	74,731	256,321.71	26,757	138,846.57	246,406	2,069,781.01
4	Calabria	38,533	701,591.62	34,471	517,419.97	107,547	1,275,804.07	139,679	1,080,246.64	201,260	512,270.68	86,877	337,360.76	608,367	4,424,693.74
5	Campania	103,162	1,957,157.41	106,940	1,565,230.99	357,308	4,214,765.86	492,573	3,508,725.15	636,252	1,624,538.22	258,234	956,673.88	1,954,469	13,827,091.51
6	Emilia Romagna	109,286	2,941,807.85	120,734	2,078,169.06	332,499	4,398,629.37	548,795	4,363,510.73	904,647	4,245,201.66	564,579	3,912,711.90	2,580,540	21,940,030.57
8	Lazio	99,322	2,323,148.71	120,177	1,956,389.95	413,283	4,892,084.79	712,534	4,816,358.40	1,040,193	3,866,297.70	729,915	5,032,231.95	3,115,424	22,886,511.50
9	Liguria	39,230	821,383.38	46,346	639,810.36	113,862	1,226,862.46	233,090	1,183,705.97	229,509	906,119.04	130,789	754,198.92	792,826	5,532,080.13
10	Lombardia	111,966	3,149,578.01	181,185	3,315,015.77	620,883	8,610,216.22	1,161,634	9,447,189.23	1,887,441	11,052,578.10	1,303,335	11,768,604.21	5,266,444	47,343,181.54
11	Marche	40,188	981,025.98	47,580	780,895.41	130,964	1,679,614.51	190,055	1,540,465.28	268,620	1,030,183.21	149,407	730,315.73	826,814	6,742,500.12
12	Molise	10,531	218,691.22	10,343	166,366.41	29,871	391,090.29	35,743	313,919.95	45,331	164,743.02	17,471	84,712.68	149,290	1,339,523.57
13	Piemonte	95,499	2,652,051.15	93,569	1,786,008.07	310,846	3,903,347.10	526,663	4,180,319.58	776,769	3,438,863.94	519,949	4,631,965.59	2,323,295	20,592,555.43
14	Puglia	101,619	1,886,849.97	107,483	1,504,245.53	316,994	3,650,373.60	408,669	3,081,887.66	540,284	1,564,633.26	191,327	882,003.96	1,666,376	12,569,993.98
16	Sicilia	114,601	2,069,500.51	110,558	1,636,044.76	317,930	3,539,755.93	431,499	2,894,421.29	536,503	1,310,290.41	224,843	739,408.65	1,735,934	12,189,421.55
17	Toscana	84,095	2,366,555.05	81,442	1,487,728.68	232,993	2,911,826.37	460,031	3,271,973.09	666,793	2,763,548.62	578,111	4,071,047.70	2,103,465	16,872,679.51
19	Umbria	29,089	635,662.16	27,338	452,581.10	81,976	1,025,049.78	114,002	941,592.46	173,578	664,449.33	88,645	433,406.46	514,628	4,152,741.29
20	Valle d'Aosta	3,197	81,781.24	2,764	56,282.38	9,374	126,786.98	15,446	139,300.26	37,114	164,606.58	162,557	1,359,443.28	230,452	1,928,200.72
21	Veneto	95,458	2,629,540.74	111,049	2,229,848.95	387,184	5,955,130.60	579,746	5,981,051.56	924,190	5,838,368.34	531,576	5,455,086.20	2,629,203	28,089,026.39
	totale	**1,128,127**	**26,549,441.52**	**1,258,936**	**21,062,903.42**	**3,924,277**	**49,773,332.60**	**6,271,630**	**48,467,405.36**	**9,166,308**	**40,195,162.24**	**5,674,624.00**	**41,788,260.30**	**27,423,902**	**227,836,505.44**
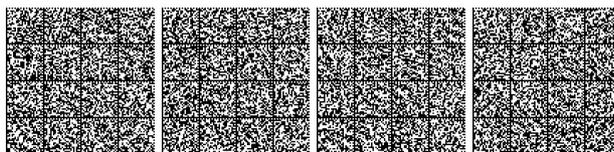
Tabella B

PROSPETTO REGOLAZIONI CONTABILI REGIONI-ERARIO
ANNO 2014

		Minor gettito regionale (da eco-incentivi)	Maggior gettito regionale (da riscossioni)	Somme spettanti all'Erario
		(a)	(b)	(b) - (a)
1	Abruzzo	0.00	5,336,492.88	5,336,492.88
2	Basilicata	0.00	2,069,781.01	2,069,781.01
4	Calabria	0.00	4,424,693.74	4,424,693.74
5	Campania	0.00	13,827,091.51	13,827,091.51
6	Emilia Romagna	0.00	21,940,030.57	21,940,030.57
8	Lazio	0.00	22,886,511.50	22,886,511.50
9	Liguria	0.00	5,532,080.13	5,532,080.13
10	Lombardia	0.00	47,343,181.54	47,343,181.54
11	Marche	0.00	6,742,500.12	6,742,500.12
12	Molise	0.00	1,339,523.57	1,339,523.57
13	Piemonte	0.00	20,592,555.43	20,592,555.43
14	Puglia	0.00	12,569,993.98	12,569,993.98
16	Sicilia	0.00	12,189,421.55	12,189,421.55
17	Toscana	0.00	16,872,679.51	16,872,679.51
19	Umbria	0.00	4,152,741.29	4,152,741.29
20	Valle d'Aosta	0.00	1,928,200.72	1,928,200.72
21	Veneto	0.00	28,089,026.39	28,089,026.39
	totale	**0.00**	**227,836,505.44**	**227,836,505.44**

22A05864

DECRETO 10 ottobre 2022.

Regolazione finanziaria delle maggiori entrate relative alle tasse automobilistiche per l'anno 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

E

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007)»;

Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;

Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, il quale demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;

Vista la sentenza n. 31 del 1° marzo 2019 con la quale la Corte costituzionale ha escluso l'applicazione delle regolazioni contabili di cui all'art. 1, comma 322, della legge n. 296 del 2006 nei confronti della Regione Sardegna;

Vista la sentenza n. 107 del 27 maggio 2021 con la quale la Corte costituzionale ha stabilito che lo Stato non può intervenire sul gettito della tassa automobilistica delle Province autonome di Trento e di Bolzano e sulla sua regolazione;

Considerato che per l'anno 2015, in ragione dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, il gettito della tassa automobilistica è di totale spettanza erariale nella Regione Friuli-Venezia Giulia, di totale spettanza regionale nella Regione Siciliana e nella Regione Valle d'Aosta;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decretano:

Art. 1.

1. È approvata l'allegata Tabella A indicante il maggior gettito da attribuire allo Stato in applicazione dell'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini delle relative regolazioni finanziarie per l'anno 2015. Gli importi indicati sono quelli derivanti dall'aumento della tariffa erariale delle tasse automobilistiche, con esclusione di eventuali modifiche su base regionale.

Art. 2.

1. Gli importi spettanti all'Erario indicati nell'allegata Tabella B saranno versati dalle regioni all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - Cap. 2368 - art. 06 con la causale «Compensazione tasse automobilistiche anno 2015» entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dandone comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Qualora il versamento degli importi spettanti all'Erario non sia effettuato entro il termine indicato al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà al recupero mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna regione a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

3. Gli eventuali conguagli derivanti da operazioni di susseguente rettifica degli importi riportati nella tabella B di cui al comma 1 andranno ad incidere sui dati relativi alle annualità successive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2022

Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

Tabella A

Tasse automobilistiche 2015
Aumenti delle tariffe in base alla direttiva euro dei veicoli
Riepilogo del maggior gettito regionale

	ANNO 2015	veicoli "euro 0"		veicoli "euro 1"		veicoli "euro 2"		veicoli "euro 3"		veicoli "euro 4"		veicoli "euro 5 o 6"		Totale versamenti	Totale spettante all'Erario
	Regione beneficiaria	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario		
1	Abruzzo	28,661	714,159.49	30,723	515,118.53	88,694	1,110,633.58	137,545	1,037,586.03	195,158	662,120.44	125,186	586,424.50	605,967	4,626,042.57
2	Basilicata	16,752	323,304.33	15,138	230,406.84	45,421	535,499.86	57,219	451,489.26	74,105	246,457.08	34,188	182,642.07	242,823	1,969,799.44
4	Calabria	38,453	739,087.70	32,484	498,862.52	98,259	1,157,417.94	134,301	1,018,929.71	198,630	488,810.86	108,508	424,890.98	610,635	4,327,999.71
5	Campania	100,207	2,127,409.32	90,587	1,398,706.66	301,437	3,552,441.80	448,711	3,147,926.80	610,953	1,452,118.98	316,872	1,187,067.46	1,868,767	12,865,671.02
6	Emilia Romagna	100,286	2,762,103.74	109,805	1,905,504.91	295,571	3,888,262.21	523,488	3,956,446.46	872,296	3,854,682.54	697,109	4,673,699.67	2,598,555	21,040,699.53
8	Lazio	100,376	2,642,477.65	105,068	1,799,446.52	358,930	4,244,846.75	666,491	4,338,143.34	966,417	3,392,810.94	768,507	4,678,075.35	2,965,789	21,095,800.55
9	Liguria	38,804	892,663.10	41,719	601,371.50	100,974	1,075,627.75	230,921	1,075,790.10	223,592	843,722.82	161,451	964,941.12	797,461	5,454,116.39
10	Lombardia	220,012	6,262,841.12	209,458	3,901,469.01	536,847	7,445,925.64	1,064,388	8,238,308.59	1,733,213	9,512,884.41	1,491,651	12,458,693.58	5,255,569	47,820,122.35
11	Marche	39,439	1,047,501.06	42,817	721,028.11	115,819	1,480,462.39	180,223	1,403,684.40	258,875	949,449.23	183,090	916,706.39	820,263	6,518,831.58
12	Molise	9,352	203,968.81	9,080	148,232.82	26,150	340,059.32	33,235	284,372.78	43,386	149,560.26	21,999	107,884.26	143,202	1,234,078.25
13	Piemonte	83,376	2,363,246.33	80,219	1,552,617.64	264,112	3,306,845.38	475,865	3,620,772.86	711,099	2,924,595.12	585,134	4,818,251.91	2,199,805	18,586,329.24
14	Puglia	89,056	1,754,018.09	84,725	1,204,024.29	248,151	2,838,616.43	337,967	2,459,200.82	466,207	1,253,031.18	211,498	1,029,596.73	1,437,604	10,538,487.54
16	Sicilia	102,012	1,889,617.74	96,852	1,454,392.36	281,506	3,130,046.64	408,363	2,674,558.10	520,551	1,230,432.96	273,791	942,612.03	1,683,075	11,321,659.83
17	Toscana	87,759	2,579,269.55	78,187	1,501,162.39	207,153	2,603,042.34	436,596	2,933,288.37	648,416	2,437,177.24	686,016	4,589,552.18	2,144,127	16,643,492.07
19	Umbria	31,182	762,372.93	25,796	447,147.20	73,956	920,769.96	108,169	864,774.29	168,269	614,713.38	109,315	526,280.01	516,687	4,136,057.77
20	Valle d'Aosta	3,488	98,706.99	2,584	55,814.64	8,279	110,382.39	14,529	127,420.95	29,680	122,200.41	194,691	1,431,461.40	253,251	1,945,986.78
21	Veneto	94,654	2,792,633.76	96,232	1,989,858.84	330,618	5,078,473.54	535,542	5,294,570.91	868,142	5,163,135.62	643,913	6,368,556.58	2,569,101	26,687,229.25
	totale	**1,183,869**	**29,955,381.71**	**1,151,474**	**19,925,164.78**	**3,381,877**	**42,819,353.92**	**5,793,553**	**42,927,263.77**	**8,588,989**	**35,297,903.47**	**6,612,919.00**	**45,887,336.22**	**26,712,681**	**216,812,403.87**

Tabella B

PROSPETTO REGOLAZIONI CONTABILI REGIONI-ERARIO
ANNO 2015

		Minor gettito regionale (da eco-incentivi)	Maggior gettito regionale (da riscossioni)	Somme spettanti all'Erario
		(a)	(b)	(b) - (a)
1	Abruzzo	0.00	4,626,042.57	4,626,042.57
2	Basilicata	0.00	1,969,799.44	1,969,799.44
4	Calabria	0.00	4,327,999.71	4,327,999.71
5	Campania	0.00	12,865,671.02	12,865,671.02
6	Emilia Romagna	0.00	21,040,699.53	21,040,699.53
8	Lazio	0.00	21,095,800.55	21,095,800.55
9	Liguria	0.00	5,454,116.39	5,454,116.39
10	Lombardia	0.00	47,820,122.35	47,820,122.35
11	Marche	0.00	6,518,831.58	6,518,831.58
12	Molise	0.00	1,234,078.25	1,234,078.25
13	Piemonte	0.00	18,586,329.24	18,586,329.24
14	Puglia	0.00	10,538,487.54	10,538,487.54
16	Sicilia	0.00	11,321,659.83	11,321,659.83
17	Toscana	0.00	16,643,492.07	16,643,492.07
19	Umbria	0.00	4,136,057.77	4,136,057.77
20	Valle d'Aosta	0.00	1,945,986.78	1,945,986.78
21	Veneto	0.00	26,687,229.25	26,687,229.25
	totale	**0.00**	**216,812,403.87**	**216,812,403.87**

22A05865
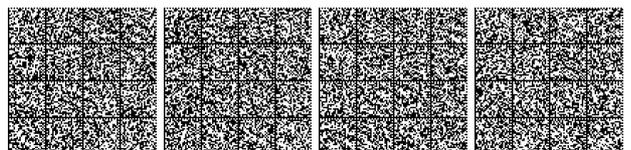
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 settembre 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa di servizi e manutenzione Santa Maria Goretti in liquidazione», in Nettuno.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Cooperativa di servizi e manutenzione Santa Maria Goretti in liquidazione», con sede in Nettuno (RM), costituita in data 6 agosto 1984, c.f. 06649060586, si è posta in liquidazione con atto del 21 aprile 2016;

Visto il verbale di revisione del 24 marzo 2021, redatto nei confronti della citata cooperativa, nel quale si evidenzia, tra le altre irregolarità, che la cooperativa in oggetto non approva e deposita il bilancio d'esercizio dal 2019, e si propone il provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, effettuata in data 31 marzo 2022, prot. n. 0083512 e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate, né ha prodotto alcuna controdeduzione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 12 luglio 2022;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, istituita presso la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Alessandro Moronti nato a Roma (RM) il 2 ottobre 1965, c.f. MRNLSN65R02H501O, con studio in via delle Ortensie n. 36 - 02100 Rieti (RI);

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Moronti nato a Roma (RM) il 2 ottobre 1965, c.f. MRNLSN65R02H501O, con studio in via delle Ortensie n. 36 - 02100 Rieti (RI), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Cooperativa di servizi e manutenzione Santa Maria Goretti in liquidazione», con sede in Nettuno (RM), c.f. 06649060586, in sostituzione del sig. Claudio Cerasi.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2022

Il direttore generale: VITALE

22A05790

DECRETO 29 settembre 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «CE.MA. soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Bergamo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «CE.MA. soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Bergamo (BG), costituita in data 22 giugno 2012, c.f. 03844550164, si è posta in liquidazione con atto del 5 febbraio 2020;

Visto il verbale di revisione del 13 aprile 2021, redatto nei confronti della citata cooperativa, nel quale si evidenzia, tra le altre irregolarità, che la cooperativa in oggetto non approva e deposita il bilancio d'esercizio dal 2019, e si propone il provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, effettuata in data 25 maggio 2022, prot. n. 0180233 e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate, né ha prodotto alcuna controdeduzione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 12 luglio 2022;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, istituita presso la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Jacopo Marzetti nato a Roma (RM) il 14 maggio 1982, c.f. MRZJCP82E14H501R, con studio in via Corridoni n. 25 - 24124 Bergamo (BG);

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Jacopo Marzetti nato a Roma (RM) il 14 maggio 1982, c.f. MRZJCP82E14H501R con studio in via Corridoni n. 25 - 24124 Bergamo (BG), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «CE.MA. soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Bergamo (BG), c.f. 03844550164, in sostituzione del sig. Massimo Cerrai.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2022

Il direttore generale: VITALE

22A05791

DECRETO 29 settembre 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Divi-Net Service società cooperativa in liquidazione», in Bergamo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Divi-Net Service società cooperativa in liquidazione», con sede in Bergamo (BG), costituita in data 27 gennaio 2012, c.f. 03806370163, si è posta in liquidazione con atto del 16 aprile 2021;

Visto il verbale di revisione del 26 aprile 2021, redatto nei confronti della citata cooperativa, nel quale si evidenzia, tra le altre irregolarità, che la cooperativa in oggetto non approva e deposita il bilancio d'esercizio dal 2018, e si propone il provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, effettuata in data 25 maggio 2022, prot. n. 0180237 e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate, né ha prodotto alcuna controdeduzione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 12 luglio 2022;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, istituita presso la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Marco Baioni nato a Brescia (BS) il 17 febbraio 1968, c.f. BNAMRC68B17B157W, con studio in via Bigli n. 21 - 20121 Milano (MI);

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Marco Baioni nato a Brescia (BS) il 17 febbraio 1968, c.f. BNAMRC68B17B157W con studio in via Bigli n. 21 - 20121 Milano (MI), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Divi-Net Service società cooperativa in liquidazione», con sede in Bergamo (BG), c.f. 03844550164, in sostituzione della sig.ra Divina Ramirez.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2022
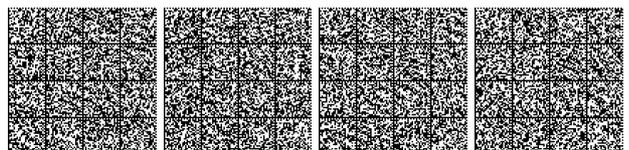
Il direttore generale: VITALE

22A05792

DECRETO 29 settembre 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Hub - Società cooperativa in liquidazione», in San Salvo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Hub - società cooperativa in liquidazione», con sede in San Salvo (CH), costituita in data 6 novembre 2013, c.f. 02460470699, si è posta in liquidazione con atto del 9 giugno 2018;

Visto il verbale di revisione del 19 marzo 2021, redatto nei confronti della citata cooperativa, nel quale si evidenzia, tra le altre irregolarità, che la cooperativa in oggetto non approva e deposita il bilancio d'esercizio dal 2018, e si propone il provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, effettuata in data 10 novembre 2021, prot. n. 0351343, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate in sede di revisione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 12 luglio 2022;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, istituita presso la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Francesco Pochetti nato a Giulianova (TE) il 5 dicembre 1973, c.f. PCHFNC73T05E058V, con studio in via V. Cerulli Irelli n. 6 - 64100 Teramo (TE);

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Pochetti nato a Giulianova (TE) il 5 dicembre 1973, c.f. PCHFNC73T05E058V, con studio in via V. Cerulli Irelli n. 6 - 64100 Teramo (TE), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Hub - società cooperativa in liquidazione», con sede in San Salvo (CH), c.f. 02460470699, in sostituzione del sig. Salvatore Carlo.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2022

Il direttore generale: VITALE

22A05793

DECRETO 1° ottobre 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di consumo fra i lavoratori di Lardirago», in Lardirago e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto direttoriale del 5 aprile 2018, n. 90/SAA/2018, con il quale la cooperativa «Cooperativa di consumo fra i lavoratori di Lardirago» è stata sciolta per
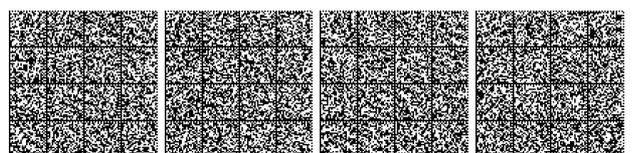
atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con la contestuale nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Eleonora Guidi;

Vista la sentenza del 30 settembre 2021, n. 62/2021 del Tribunale di Pavia, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è individuato, ai sensi della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e dalla direttiva direttoriale del 1° agosto 2022, recante «Istituzione nuova banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile e legge n. 400/1975», tramite processo automatizzato tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, nel rispetto dei criteri di complessità della procedura, professionale, territoriale e di rotazione, fermo restando che «L'amministrazione, in casi specifici, si riserva la facoltà di orientarsi diversamente in maniera motivata, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico»;

Ritenuto che, nel caso di specie, la dott.ssa Eleonora Guidi è idonea ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore dott.ssa Eleonora Guidi nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa di consumo fra i lavoratori di Lardirago», con sede in Lardirago (PV), codice fiscale 00338220189, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale commissario liquidatore la dott.ssa Eleonora Guidi, nata a Voghera (PV) il 27 giugno 1977, codice fiscale GDULNR77H67M109X, domiciliata in Pavia (PV) - piazza del Carmine n. 1, già commissario liquidatore nella procedura di scioglimento per atto dell'autorità indicata in premessa.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A05787

DECRETO 1° ottobre 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «"Depurazione e potabilizzazione delle acque in Sardegna società cooperativa", con denominazione abbreviata: "DE.P.A.S. società cooperativa"», in Selargius e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «"Depurazione e potabilizzazione delle acque in Sardegna società cooperativa", con denominazione abbreviata: "DE.P.A.S. società cooperativa"» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quan-

to, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.140.091,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.207.812,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 494.224,00;
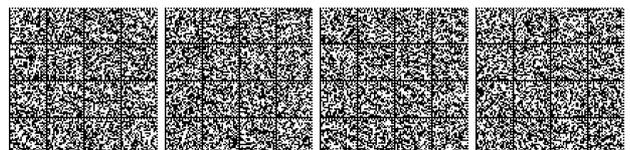
Considerato che la situazione debitoria è aggravata sia dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali sia da altri debiti verso l'Erario già iscritti a ruolo;

Considerato che in data 9 maggio 2022, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha inviato controdeduzioni, in data 23 maggio 2022, con le quali richiedeva una proroga per la produzione di documentazione contabile a supporto delle proprie dichiarazioni di risanamento aziendale;

Considerato che la proroga è stata concessa ed il termine è infruttuosamente scaduto ma, nelle more, è stato depositato presso il competente registro delle imprese un verbale di assemblea dei soci con il quale si sono dimessi due soci amministratori, sia dalla carica amministrativa sia dalla compagine sociale;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 26 settembre 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale la predetta società risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «"Depurazione e potabilizzazione delle acque in Sardegna società cooperativa", con denominazione abbreviata: "DE.P.A.S. società cooperativa"», con sede in Selargius (CA), codice fiscale 01460190927, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Picciau, nato a Cagliari il 24 febbraio 1963, con domicilio in Cagliari alla via G.B. Tuveri n. 54/B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A05788

DECRETO 1° ottobre 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Astirforma società cooperativa sociale in liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Astirforma società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 247.082,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.036.757,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -916.388,00;

Considerato che in data 17 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota della Confcooperative con la quale si richiede con urgenza l'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il Comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha indivi-

duato nella seduta del 26 settembre 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale la predetta società risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.
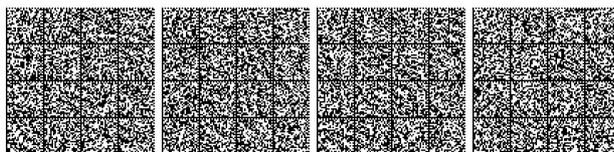
1. La società cooperativa «Astirforma società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Prato (codice fiscale 05202060488) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Semboloni, nato a Cavriglia (AR) il 23 marzo 1943, con domicilio in Bagno a Ripoli (FI) alla via Chiantigiana, n. 66.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A05789

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 ottobre 2022.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia. (Ordinanza n. 929).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia;

Considerato che sul territorio lombardo, durante il mese di luglio 2022, si sono verificati eventi meteorologici avversi di significativa intensità, con particolare riferimento agli eccezionali eventi, caratterizzati da rilevante piovosità e forte vento, che nella terza decade del predetto mese di luglio hanno interessato in Val Camonica il territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato che i summenzionati eventi hanno causato allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche e produttive, nonché l'evacuazione di diversi nuclei familiari;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il direttore generale della Direzione territorio e protezione civile della Regione Lombardia è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli
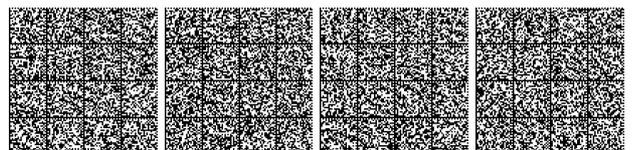
eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, l'indicazione delle singole stime di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera *d)* dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 9, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento, corredata di motivata richiesta del commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater* , 29-*quinquies* , 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies* , 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva n. 2008/98 CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis* , 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

59, comma 1-*bis*, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera *c)* relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.

Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
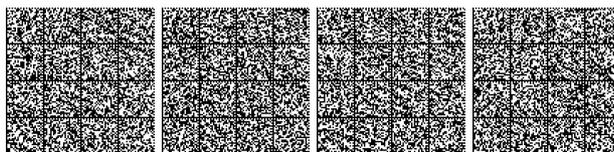
95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

6. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione del CUP, in particolare per gli interventi di tipo *d)*, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
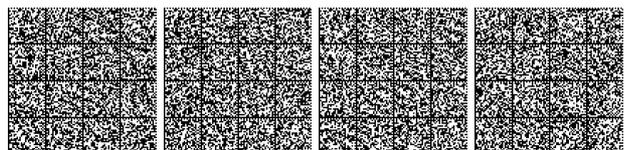
Art. 5.

Materiali litoidi e vegetali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali, rimossi dal demanio idrico per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta dell'Autorità idraulica competente e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta dell'Autorità idraulica competente, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato o al soggetto attuatore la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero della transizione ecologica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 9.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dalla medesima individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 7.

Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Lombardia nelle attività previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui al successivo art. 9. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni
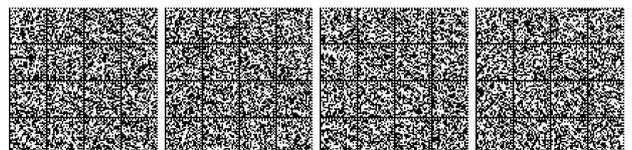
contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

Art. 8.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino all'8 settembre 2023, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2022, nel limite di euro 3.250.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La Regione Lombardia è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 10.

Relazioni del Commissario delegato

1. ll Commissario delegato trasmette, con cadenza semestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione – con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A05829

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di fexofenadina, «Telfast», «Fexallegra» e «Fexofenadina Opella Healthcare».

Estratto determina AAM/PPA n. 745/2022 del 28 settembre 2022

VC2/2020/559: è autorizzata la variazione di tipo II, C.I.4 - una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza; modifica del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e conseguentemente delle sezioni corrispondenti del foglio illustrativo e delle etichette.

Adeguamento alla linea guida eccipienti.

Modifiche per adeguamento al QRD *template* e modifiche editoriali minori.

Confezioni:

TELFAST 180 mg compresse rivestite con film:

A.I.C. n. 033303241 - 10 compresse rivestite con film in blister di PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303254 - 15 compresse rivestite con film in blister di PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303037 - 20 compresse rivestite con film in blister di PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303266 - 30 compresse rivestite con film in blister di PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303278 - 50 compresse rivestite con film in blister di PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303280 - 100 compresse rivestite con film in blister di PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303292 - 200 compresse rivestite con film in blister di PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303393 - 10 compresse rivestite con film in blister di PVC/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303405 - 15 compresse rivestite con film in blister di PVC/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303417 - 20 compresse rivestite con film in blister di PVC/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303429 - 30 compresse rivestite con film in blister di PVC/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303431 - 50 compresse rivestite con film in blister di PVC/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303443 - 100 compresse rivestite con film in blister di PVC/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303456 - 200 compresse rivestite con film in blister di PVC/PVDC/Al.

TELFAST 120 mg compresse rivestite con film:

A.I.C. n. 033303177 - 7 compresse rivestite con film in blister di PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303189 - 10 compresse rivestite con film in blister di PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303191 - 15 compresse rivestite con film in blister di PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303049 - 20 compresse rivestite con film in blister di PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303203 - 30 compresse rivestite con film in blister di PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303215 - 50 compresse rivestite con film in blister di PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303227 - 100 compresse rivestite con film in blister di PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303239 - 200 compresse rivestite con film in blister di PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303304 - 7 compresse rivestite con film in blister di PVC/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303316 - 10 compresse rivestite con film in blister di PVC/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303328 - 15 compresse rivestite con film in blister di PVC/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303330 - 20 compresse rivestite con film in blister di PVC/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303342 - 30 compresse rivestite con film in blister di PVC/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303355 - 50 compresse rivestite con film in blister di PVC/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303367 - 100 compresse rivestite con film in blister di PVC/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033303379 - 200 compresse rivestite con film in blister di PVC/PVDC/Al.

FEXOFENADINA OPELLA HEALTHCARE 120 mg compresse rivestite con film:

A.I.C. n. 033304041 - 20 compresse in blister di PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033304078 - 20 compresse in blister di PVC/PVDC/Al.

FEXOFENADINA OPELLA HEALTHCARE 180 mg compresse rivestite con film:

A.I.C. n. 033304039 - 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033304080 - 20 compresse in blister PVC/PVDC/Al.

FEXALLEGRA 120 mg compresse rivestite con film:

A.I.C. n. 042554028 - 10 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 042554016 - 7 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 042554042 - 10 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/Al;

A.I.C. n. 042554030 - 7 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

VN2/2021/201:

FEXOFENADINA OPELLA HEALTHCARE 120 mg compresse rivestite per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 033304041 - 20 compresse in blister di PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 033304078 - 20 compresse in blister di PVC/PVDC/Al.

C.I.6.a- Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche. Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un'indicazione approvata.

È autorizzata la seguente modifica delle indicazioni terapeutiche:

da

«Fexofenadina Opella Healthcare» 120 mg è indicato negli adulti e nei bambini di età superiore o uguale ai dodici anni per il trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale.

a

«Fexofenadina Opella Healthcare» 120 mg è indicato negli adulti e nei bambini di età superiore o uguale ai dodici anni per il trattamento sintomatico della rinite allergica.

VN2/2021/284:

FEXALLEGRA 120 mg compresse rivestite con film per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 042554028 - 10 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/Al;
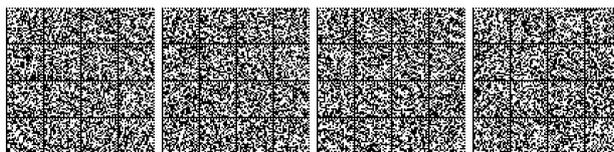
A.I.C. n. 042554016 - 7 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/Al;

A.I.C. n. 042554042 - 10 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/Al;

A.I.C. n. 042554030 - 7 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/Al.

C.I.6.a- Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche. Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un'indicazione approvata.

È autorizzata la seguente modifica delle indicazioni terapeutiche:

da

«Fexallegra» è indicato negli adulti e nei bambini a partire dai dodici anni di età per il trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale.

a

«Fexallegra» è indicato negli adulti e nei bambini a partire dai dodici anni di età per il trattamento sintomatico della rinite allergica.

Titolare A.I.C.: Opella Healthcare Italy S.r.l. (codice fiscale 13445820155).

Numero procedura: IE/H/xxxx/WS/133.

Codici pratica: VC2/2020/559, VN2/2021/284, VN2/2021/201.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05750

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azoto ossido, «Rivonox».

Estratto determina AAM/PPA n. 746/2022 del 28 settembre 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale RIVONOX (A.I.C. 040634) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 040634014 - «400 PPM MOL/MOL gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola VI da 5 litri;

A.I.C. n. 040634026 - «400 PPM MOL/MOL gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola VI da 10 litri;

A.I.C. n. 040634038 - «400 PPM MOL/MOL gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola VI da 20 litri;

A.I.C. n. 040634040 - «400 PPM MOL/MOL gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola VI da 40 litri;

A.I.C. n. 040634053 - «800 PPM MOL/MOL gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola VI da 5 litri;

A.I.C. n. 040634065 - «800 PPM MOL/MOL gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola VI da 10 litri;

A.I.C. n. 040634077 - «800 PPM MOL/MOL gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola VI da 20 litri;

A.I.C. n. 040634089 - «800 PPM MOL/MOL gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola VI da 40 litri;

A.I.C. n. 040634178 - «800 PPM MOL/MOL gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola VI da 2 litri.

Tipo II, C.I.z) - Adeguamento degli stampati a quelli del medicinale INOmax, relativamente alla sola parte di sicurezza. Ulteriori modifiche editoriali.

Tipo IB, C.I.z - Adeguamento del foglio illustrativo al formato QRD (test di leggibilità).

Si autorizza di conseguenza la modifica dei seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto: 1, 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 6.4, 6.6 e 8. il foglio illustrativo viene modificato interamente.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Nippon Gases Pharma S.r.l. (codice fiscale 08418370964).

Codici pratica: VN2/2021/242, N1B/2015/4934.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05751

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di oxcarbazepina, «Tolep».

Estratto determina AAM/PPA n. 747/2022 del 28 settembre 2022

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale TOLEP (A.I.C. 028304) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 028304018 - «300 mg compresse» 50 compresse divisibili;

A.I.C.: 028304020 - «600 mg compresse» 50 compresse divisibili.

Tipo II, B.I.a.1.g - Aggiunta di Lianhe Chemical Technology (Taizhou) Co., Ltd, China come produttore alternativo dell'intermedio Metossi IS (Composto *VI)* e come sito alternativo di produzione non supportato da un ASMF (incluse le operazioni di *milling*) e di controllo della sostanza attiva oxcarbazepina.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale 07195130153).

Codice pratica: VN2/2020/303.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05752

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metimazolo, «Tapazole».

Estratto determina AAM/PPA n. 753/2022 del 5 ottobre 2022

Codice pratica: VN2/2022/42.

Autorizzazione

Tipo II – C.I.4) Sono modificati i paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo relativamente al medicinale TAPAZOLE nella confezione:

confezione: «5 mg compresse» blister in PVC/AL da 100 compresse – A.I.C. 005472028.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l. con sede legale via Fratelli Cervi n. 8, 27010 Valle Salimbene, Pavia, codice fiscale 01423300183.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05794

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di naprossene/esomeprazolo, «Vimovo».

Estratto determina AAM/PPA n. 754/2022 del 5 ottobre 2022

Codice pratica: VC2/2021/198.

Procedura n.: NL/H/1848/001/II/034.

Autorizzazione.

Tipo II - C.I.4) modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per includere un'avvertenza di DRESS come effetto di classe dei FANS, la reazione avversa «Eruzione cutanea da farmaci con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS)» sotto il componente esomeprazolo e altre modifiche editoriali.

Paragrafi impattati dalle modifiche sono i paragrafi 4.4, 4.6 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Adeguamento all'ultima versione del QRD *template*,

relativamente al medicinale VIMOVO, nelle confezioni di seguito indicate:

040611016 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse in flacone HDPE;

040611028 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse in flacone HDPE;

040611030 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in flacone HDPE;

040611042 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in flacone HDPE;

040611055 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in flacone HDPE;

040611067 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in flacone HDPE;

040611079 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 500 compresse in flacone HDPE;

040611081 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister AL/AL;

040611093 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse in blister AL/AL;

040611105 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister AL/AL;

040611117 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister AL/AL;

040611129 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in blister AL/AL;

040611131 - «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Grunenthal Italia s.r.l. con sede legale in via Vittor Pisani n. 16 - 20124 Milano, codice fiscale 04485620159.

Le modifiche approvate agli stampati sono presenti nell'allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05795

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di retinolo palmitato, ergocalciferolo, dl-α-tocoferolo, fitomenadione, «Vitalipid».

Estratto determina AAM/PPA n. 755/2022 del 5 ottobre 2022

Codice pratica: VN2/2021/93.

Autorizzazione

È autorizzata la seguente variazione: tipo II - B.I.z) aggiornamento ASMF relativo alla sostanza attiva «ergocalciferolo» al fine di passare alla versione 9 del 2019 (AIN/2021/545) relativamente al medicinale VITALIPID nelle confezioni:

«adulti concentrato per emulsione per infusione» 10 fiale 10 ml – A.I.C. 027983016;

«bambini concentrato per emulsione per infusione» 10 fiale 10 ml – A.I.C. 027983028.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. con sede legale in via Camagre n. 41, 37063 - Isola della Scala, Verona.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05796

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quinapril cloridrato, «Acequin».

Estratto determina AAM/PPA n. 760/2022 del 5 ottobre 2022

Si autorizza la seguente variazione: tipo II C.I.11.b), introduzione del r*isk management plan* versione 0.1 relativamente al medicinale ACEQUIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027230010 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027230097 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027230034 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

Codice pratica: VN2/2022/126.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a. (codice fiscale n. 00748210150), con sede legale e domicilio fiscale in via Matteo Civitali n. 1 - 20148, Milano - Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A05797

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Efferalgan».

Estratto determina AAM/PPA n. 767/2022 del 5 ottobre 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale EFFERALGAN:

VN2/2018/330, Tipo II, C.I.4): aggiornamento degli stampati su richiesta dell'azienda, per allineamento al CCDS e per armonizzazione tra gli stampati delle diverse forme farmaceutiche;

VN2/2020/232, Tipo II, C.I.4): aggiornamento degli stampati su richiesta dell'azienda, per allineamento al CCDS e per l'implementazione delle raccomandazioni del PRAC, procedura EMA/PRAC/157165/2019;

VN2/2020/233, Tipo II, C.I.4): aggiornamento degli stampati su richiesta dell'azienda, per allineamento al CCDS della forma farmaceutica «supposte» e in accordo alla Linea guida corrente sugli eccipienti;

VN2/2022/3, Tipo II, C.I.4): aggiornamento stampati su richiesta dell'azienda per allineamento al CCDS, con aggiornamento dei paragrafi 4.8 e 4.9, in accordo alle richieste pervenute da altre Agenzie regolatorie europee.

Si modificano i paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette.

Si apportano modifiche formali e di adeguamento al*template QRD*, nella versione corrente.

Numeri A.I.C. e confezioni:

026608036 - «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

026608075 - «330 mg compresse effervescenti con vitamina C» 20 compresse;

026608087 - «lattanti 80 mg supposte» 10 supposte;

026608099 - «prima infanzia 150 mg supposte» 10 supposte;

026608101 - «bambini 300 mg supposte» 10 supposte;

026608125 - «500 mg compresse» 16 compresse;

026608214 - «adulti 1000 mg compresse rivestite con film» 16 compresse;

026608240 - «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in film termosaldato Al/Pe.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codici pratica: VN2/2018/330 - VN2/2020/232 - VN2/2020/233 - VN2/2022/3.

Titolare A.I.C.: Upsa sas, con sede legale e domicilio in 3, Rue Joseph Monier, 92500 - Rueil-Malmaison - Francia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05798

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lormetazepam, «Lormetazepam Pensa».

Estratto determina AAM/PPA n. 768/2022 del 5 ottobre 2022

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale LORMETAZEPAM PENSA (A.I.C. n. 036076), per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 036076014 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml.

TIPO II, B.I.z. Sostanza attiva - altra variazione:

aggiornamento dell'ASMF di un produttore relativamente alla sostanza attiva lormetazepam.

Codici pratica: VN2/2020/271.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 02652831203).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05799

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nei Comuni di Arzergrande, Codevigo, Piove di Sacco, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fossò, Vigonovo.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 72 del 7 ottobre 2022, è stata aggiornata la pericolosità idraulica presente nei Comuni di Arzergrande, Codevigo, Piove di Sacco, Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fossò, Vigonovo (VE).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it

22A05905

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Ceretto Lomellina.

Il Comune di Ceretto Lomellina (PV), con deliberazione n. 14 del 29 luglio 2022, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 2022, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Cinzia Escoli, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

22A05830

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE)

Si rende noto che in data 30 settembre 2022 è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, in attuazione dell'art. 212 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che definisce criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all'art. 208, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx

22A05801
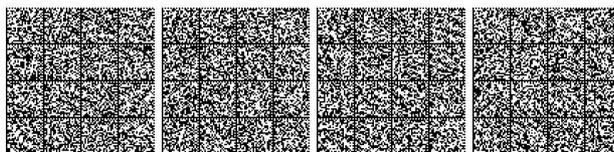
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di assegnazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale, per l'anno 2020

Si comunica che sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri all'indirizzo www.governo.it sono pubblicati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022 di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2020 relativi alle seguenti tipologie di intervento: «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», «Calamità naturali», «Conservazione dei beni culturali» e «Fame nel mondo».

22A05800

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-242) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
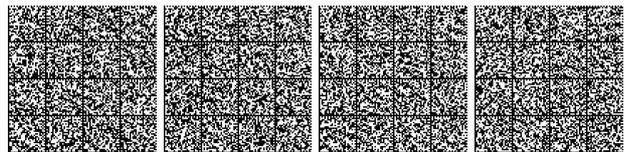
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
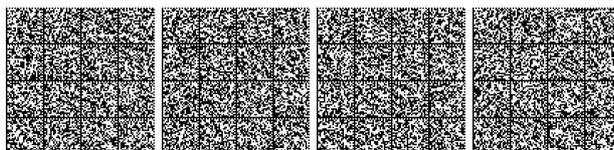
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.